

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it www.icsestopascoli.edu.it – CODICE UNIVOCO: UFAUHQ Scuola Secondaria 1° grado "I. Calvino" Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) Scuola Primaria "G. Pascoli" Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 Scuola dell'Infanzia "C. Marx" Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650</p>	
---	--	---

- Ai referenti Covid
- Agli alunni
- Ai genitori dell'Istituto
- A tutto il personale scolastico
- Agli educatori della Cooperativa Orsa

Circolare n. 175

OGGETTO: Novità introdotte dal D.L. n.5 del 04.02.2022 per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo e scolastico

Si comunicano le novità introdotte dal D.L. n. 5/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04.02.2022 ed entrato in vigore il 05.02.2022, per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo e scolastico.

PERSONALE SCOLASTICO

Per il **personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni, con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni.**

Integrando quanto già previsto dall'art. 1 comma 7 bis del D.L. 33/2020, il nuovo decreto dispone che il regime dell'auto-sorveglianza si applichi alle seguenti situazioni:

- contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi);
- contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni successivi dalla avvenuta guarigione;
- contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto dopo la somministrazione della dose booster;
- contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto dopo la guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi).

Ai sensi dell'art. 6 comma 4, **ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico**, ma vengono considerati esclusivamente gli alunni.

Per la **gestione dei contatti stretti tra gli alunni** a seguito di riscontrata positività all'infezione da SARS-CoV-2, si adottano i provvedimenti di seguito elencati.

ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione

L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Anche **ai bambini si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni** con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. **L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.**

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione

Per i bambini della sezione le **attività didattiche vengono sospese per 5 giorni.**

Inoltre viene applicato il **regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni.**

Ai sensi dell'art. 6 comma 2, **per la riammissione in classe dei soggetti in quarantena è necessario un test antigenico rapido** (non autosomministrato) **o molecolare negativo.**

Nelle scuole dell'infanzia la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione) avviene se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica **entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente** (art. 6 comma 4).

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini presenti in classe

L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 (sia per i docenti che per gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe

- Per gli alunni che dimostrano
 - di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - di essere guariti da meno di 120 giorni;
 - di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

L'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 (sia per i docenti che per gli alunni di età superiore ai sei anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Anche agli alunni di cui sopra **si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni**.

La condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID -19.

- Per gli altri alunni si **applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata**. Nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2, **la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena** è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido (non autosomministrato) o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nella scuola Primaria **si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**.

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe

L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 (sia per docenti che per gli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo.

Anche **agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni**.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe

- Per gli alunni che dimostrano
 - di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - di essere guariti da meno di 120 giorni;
 - di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Anche a tali alunni **si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni.**

La condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID -19.

- Per gli altri alunni si **applica la *didattica digitale integrata* per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata.** Nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2, **la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena** è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido (non autosomministrato) o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nella scuola Secondaria di primo grado **si ricorre alla *didattica digitale integrata* se l'accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

DISPOSIZIONI COMUNI

Permane il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che presentano sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Allegato:

- ***D.L. n. 5/20222 _ Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.***

Sesto San Giovanni, 06.02.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Di Nunzio
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993